Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO: Rag. Gioacchino De Marco Dott. Riccardo Canu Dott. Flena Zanon A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE

Via Zanon 16/6 33100 Udine

P.az Roberta Gregoris

Udine, 22/06/2011

tel.0432/502540 fax.0432504902

Oggetto: ferie non godute maturate al 31.12.2009 – Obblighi contributivi Inps.

info@studiodemarco.it http://www.studiodemarco.it

Circolare numero: 016/2011

In breve

Con la retribuzione del mese di giugno – ovvero entro 18 mesi dall'anno di maturazione – devono essere versati all'Inps i contributi sulle ferie non ancora godute che residuavano al 31.12.2009. Il pagamento comporta l'incremento dei contributi Inps a carico azienda e a carico lavoratore con conseguente riduzione del netto in busta.

Dipendente ed azienda possono accordarsi per aumentare il termine dei 18 mesi in modo da consentire un ulteriore differimento della fruizione delle ferie e – nel contempo – differire il versamento contributivo.

Approfondimento

Come è noto i dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo va goduto nell'anno di maturazione, ma è ammessa – eccezionalmente – la fruizione per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi dal termine dell'anno di maturazione.

Rammentiamo che, nel caso di mancata fruizione delle ferie secondo le regole indicate, il datore di lavoro è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 600 euro. Se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata per almeno due anni, la sanzione è compresa tra 400 e 1.500 euro. Se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno 4 anni, la sanzione va da 800 a 4.500 e non trova applicazione la misura ridotta.

Oltre alle sanzioni di cui sopra si ricorda che l'Inps – rilevato che i contributi previdenziali vengono pagati per competenza e non per cassa – ha interpretato le disposizioni sopra riepilogate nel senso che alla scadenza del diciottesimo mese dall'anno di maturazione devono comunque essere pagati i contributi sulle ferie non godute. Secondo le Circolari emanate dall'Istituto il termine dei 18 mesi può essere modificato in virtù di accordi aziendali o anche di pattuizioni individuali così come previsto dalla convenzione OIL n.132/1970.

Per quanto sopra con le retribuzioni del corrente mese di giugno si pone il problema del pagamento dei contributi sulle ferie residue al 31.12.2009 non ancora godute. In allegato riportiamo l'elenco dei dipendenti con i residui di ferie che andrebbero assoggettati a contribuzione.

Si ricorda che, oltre ai contributi a carico azienda, a giugno andrebbero trattenuti e versati anche i contributi a carico dipendente con conseguente riduzione dell'importo netto in busta. Considerate tali gravose conseguenze per le parti del rapporto di lavoro, viste anche le indicazioni ricevute dalle aziende negli anni passati, questo Studio provvederà al versamento dei contributi solo se espressamente autorizzato mediante la restituzione del modello di richiesta allegato.

Via Zanon 16/6 - 33100 Udine tel.0432 502540

fax.0432 504902

De Marco - Canu - Zanon - Gregoris Studio Consulenti del Lavoro in Udine

Ovviamente le aziende che decidessero di non restituire il modello allegato, per evitare sanzioni nel caso di controlli, dovranno provvedere alla sottoscrizione di accordi con i dipendenti interessati secondo la bozza allegata. Gli accordo sottoscritti dovranno poi essere inoltrati allo scrivente Studio.

In allegato riportiamo:

- 1. bozza dell'accordo per la proroga del termine dei 18 mesi;
- 2. richiesta di applicazione della contribuzione sulle ferie non godute;
- 3. situazione dei residui ferie da assoggettare a contributi nel corrente mese di giugno.

Bozza accordo proroga

ESTENSIONE LIMITE 18 MESI PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE ARRETRATE

(art.10 co.1 D.Lgs. n.66/2003 e art.9 co.2 Convenzione OIL n.132/1970)

In data presso la Sede della in parti:	(UD), si sono incontrate le
il Sig./ i Sigg (di seguito LAVORATOR residente/i a cod. fisc	
 la Srl, (di seguito AZIENDA) rappresentata per analizzare la situazione delle ferie residue e trov consentirne l'effettiva fruizione. 	
Premesso che	
 il LAVORATORE/ i LAVORATORI, tanto a causa di ale a causa del particolare ruolo rivestito all'interno dell'o maturato rilevanti residui di ferie; i residui appaiono tali da non consentirne – prevedibil di 18 mesi; la Convenzione OIL 24 giugno 1970, n.132 all'art.9 annuale (ferie) che superi il periodo minimo prescritto lavoratore interessato, essere rinviata, per un periodo preso atto che la possibilità di cui al punto che precede n.15/2002 e n.186/1999. 	organigramma aziendale, risulta/no avere Imente – l'effettiva fruizione entro il limite o co.2 prevede che <i>la parte di congedo</i> o (2 settimane) <i>potrà, con il consenso del</i> <i>limitato, oltre il limite fissato</i> (18 mesi);
Tutto ciò premess	80
le parti concordano di prolungare il periodo di 18 mesi indi nell'ottica di garantire comunque l'effettiva fruizione delle f provvederà, sulla base delle esigenze produttive, a prese per la fruizione delle ferie arretrate.	erie arretrate. In tale contesto l'AZIENDA
Fatto, letto, firmato e sottoscritto.	
Il Lavoratore	p. l'Azienda

Via Zanon 16/6 - 33100 Udine tel.0432 502540 fax.0432 504902

De Marco - Canu - Zanon - Gregoris Studio Consulenti del Lavoro in Udine

ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE DELLE FERIE NON GODUTE AL 31.12.2009	
Da restituire allo Studio anche via fax: 0432504902 o via e-mail: info@studiodemarco.it	
lo sottoscritto/a, in qualità di titolare/rappresentante legale della	
con la presente chiedo che	
il residuo ferie non godute al 31.12.2009 dei dipendenti indicati nel prospetto riepilogativo inviatomi, venga assoggettato a contribuzione all'atto dell'elaborazione del Libro Unico del Lavoro riferito al mese di giugno 2011 in quanto il termine dei 18 mesi non è stato derogato.	

Via Zanon 16/6 - 33100 Udine fax.0432 504902 tel.0432 502540

Data

Timbro e Firma